

ATTO COSTITUTIVO

RILANCIAMO AVETRANA INSIEME - APS

L'anno 2022 il mese di giugno il giorno 15 in Avetrana (TA), in Piazza Giovanni XXIII Snc sono presenti i seguenti signori:

1. **CONTE LUIGI** nato a Avetrana (TA) il 14/05/1961 e ivi residente alla Via Leonardo Da Vinci n.37, C.FISC. CNTLGU61E14A514G;
2. **FORTE ANTONIO** nato a Manduria (TA) il 14/12/1981 e residente in Avetrana (TA), alla Via XXIV Maggio n. 32, C.FISC. FRTNTN81T14E882I;
3. **GALASSO GIOVANNI** nato a Manduria (TA) il 01/06/1970 e residente in Avetrana (TA), alla Via Puglia n.2, C.FISC. GLSGNN70H01E882R;
4. **LANZO ANTONIO** nato a Avetrana (TA) il 02/02/1947 e ivi residente alla Via Crispi n.21, C.FISC. LNZNTN47B02A514U;
5. **LEO FRANCESCO BIAGIO** nato a Avetrana (TA) il 16/12/1971 e ivi residente alla Via Don Arturo Mazzei n. 57, C.FISC. LEOFNC71T16A514N;
6. **PETRACCA ROSARIA** nata a Lecce (LE) il 25/05/1969 e residente in Avetrana (TA), alla Via Mentana n. 29, C.FISC. PTRRSR69E65E506E;
7. **PIGNATELLI SONIA ANTONIA** nata a Avetrana (TA) il 05/08/1969 e ivi residente alla Via Leonardo Da Vinci n.37, C.FISC. PGNSNT69M45A514M;
8. **SPINA PIETRO ANTONIO** nato a Avetrana (TA) il 29/06/1954 e ivi residente alla Via Lago Vittoria n.5, C.FISC. SPNPRN54H29A514H;
9. **TARANTINI MARTINA** nata a Manduria (TA) il 21/04/1989 e residente in Avetrana (TA), alla Via Per Mare n. 31, C.FISC. TRNMTN89D61E882L;
10. **VACCA LUCIA** nata a Avetrana (TA) il 01/06/1977 e ivi residente alla Via Don Arturo Mazzei n. 57, C.FISC. VCCLCU77H41A514R

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: **"RILANCIAMO AVETRANA INSIEME - Associazione di Promozione Sociale"**, in breve **"RILANCIAMO AVETRANA INSIEME - APS"**, da ora in avanti denominata "associazione". L'associazione, che ha sede legale in Avetrana (TA), in Piazza Giovanni XXIII Snc, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.
L'associazione ha durata illimitata.
2. A costituire il Patrimonio dell'Associazione i soci Fondatori sottoscrivono e versano la somma di euro 70,00 per un totale di euro 700,00.
3. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
 - *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
 - *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;*
 - *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
 - *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*



- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educati-va;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4. I componenti stabiliscono che il primo quadriennio il Consiglio Direttivo è così composto:

➤ PRESIDENTE	LEO FRANCESCO BIAGIO
➤ VICEPRESIDENTE	TARANTINI MARTINA
➤ SEGRETARIO/TESORIERE	FORTE ANTONIO
➤ CONSIGLIERE	PIGNATELLI SONIA
➤ CONSIGLIERE	VACCA LUCIA
➤ CONSIGLIERE	PETRACCA ROSARIA
➤ CONSIGLIERE	LANZO ANTONIO

5. Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2022.

6. È parte integrante del presente atto lo statuto - definito su 39 articoli di seguito specificati.

7. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Per il presente atto si richiede l'applicazione dell'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Aut. For.
Leo Francesco Biagio
Vacca Lucia
Diana Maria Sarda
Piero Geronzi

Spina Paola Ottavia
O. Lenz
Sara P. W. H.
D. G.
P. L.

Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce il

28/06/2022

al n°

1563

serie

3

esatti

€

900,00

Inc. Sp. (d.)

con Mod. F24 del

28/06/2022



L'ADDETTO ALLO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE
Luigi Livio De Carlo
*Firma su delega del Direttore Provinciale
Antonello Rotello



Ulu Fm
Ucc

Charles Tanc *Ors*

RILANCIAMO AVETRANA INSIEME - APS

Piazza Giovanni XXIII Snc - 74020 AVETRANA (TA)

Stefano
Sara

STATUTO

Anna Paola Ortore
Rosa Sed

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

ll

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede legale in Avetrana (TA), in Piazza Giovanni XXIII Snc, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata **RILANCIAMO AVETRANA INSIEME - Associazione di Promozione Sociale** in breve **RILANCIAMO AVETRANA INSIEME - APS**, in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione **RILANCIAMO AVETRANA INSIEME - APS**, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- DELE ENTRA*
- **lett. d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - **lett. e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - **lett. f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - **lett. i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - **lett. k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - **lett. l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - **lett. p)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - **lett. q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - **lett. s)** agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- Francesco Bino*

- Auth. P. 10*
- John G. ...*
- lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: perseguire il fine della giustizia e della solidarietà sociale, di promuovere attività artistiche, educative, culturali, sportive, ludico-ricreative, formative, informative, turistiche, di tutela dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio storico ed artistico, di utilità sociale, nonché fornire servizi che i propri soci riterranno opportuni per la loro crescita umana, civica, sociale e culturale.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- Promuovere e coordinare tutte le iniziative per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio del comune di Avetrana e del Salento;
- Valorizzare e gestire aree protette e riserve regionali, nonché il paesaggio e l'ambiente locale e più in generale quello salentino;
- Valorizzare la cultura e le tradizioni proprie di Avetrana e del Salento;
- Promuovere tutte quelle iniziative che favoriscono la coesione sociale, la lotta al degrado, allo sviluppo del senso civico, al miglioramento della sicurezza, allo sviluppo delle periferie ed in genere al miglioramento della qualità della vita;
- Gestire Centri Visite di aree protette e non, siti, beni e parchi archeologici, Torri e siti Storici, percorsi naturalistici terrestri e marini, Centri di Educazione Ambientale e Centri di Esperienza, Laboratori Urbani Giovanili, Musei ed Ecomusei, Beni Storico-Culturali, Masserie Didattiche ed ogni altra struttura pubblica e/o privata, idonea al raggiungimento degli scopi sociali.
- Predisporre mezzi, strumenti e strutture occorrenti alla realizzazione delle suddette attività, coinvolgendo tutte le realtà associative del territorio;
- Organizzare manifestazioni e/o eventi che abbiano finalità didattiche, ambientali, sportive, culturali e sociali;
- promozione, la pratica, la diffusione e l'organizzazione delle attività sportive dilettantistiche previste nell'elenco che il C.O.N.I. ritiene ammissibili per l'iscrizione nel suo Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazione ed iniziative di diverse specialità sportive;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva svolta;
- sostenere ed interagire alle iniziative che possano dare slancio socio-economico sostenibile, alle aree di intervento, promuovendo ed organizzando, fiere, mostre, congressi;
- valorizzare la crescita di un turismo di qualità, sostenibile e responsabile, attraverso la promozione di iniziative ed attività orientate a sviluppare una maggior accessibilità alle risorse turistiche, culturali, religiose, naturalistiche, ambientali, termali, ed alle strutture riabilitative e sportive del territorio;
- progettare e organizzare soggiorni, visite, ciclo passeggiate, itinerari specializzati e viaggi di istruzione sul territorio, escursioni culturali, naturalistiche e ambientali, studi e osservazioni astronomiche, terrestri e marine, anche attraverso la pratica dello snorkeling (esplorazione dei fondali marini con ausilio di maschere e pinne) ed immersioni con ARA (autorespiratore ad aria), anche con il supporto nautico, proprio o dato in uso da enti pubblici e privati;
- partecipare ad attività di partenariato indirizzate allo sviluppo di progetti di cooperazione nazionale e transnazionale, iniziative di solidarietà internazionale, visite studio, scambi culturali e tirocini formativi;
- coinvolgere istituti scolastici, associazioni delle persone disabili, enti pubblici e privati con e senza scopo di lucro, in attività formative e nella programmazione di visite istruttive finalizzate alla cono-

Ron ...

... ...

... ...

...

... ...

... ...



scenza del territorio, del suo patrimonio storico-artistico e alla sensibilizzazione sulle particolari problematiche legate all'accessibilità degli spazi e delle risorse locali;

- gestire, o aderire, a centri vacanza, case per ferie, alberghi, campeggi, strutture turistico balneari e lidi attrezzati, rifugi, villaggi turistici, ostelli, centri di ospitalità, case di accoglienza e per la mobilità giovanile, mense, spacci, bar con somministrazione di alimenti e bevande, circoli e altre strutture di tipo ricettivo, quali servizi accessori alle attività sociali e finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- realizzare pubblicazioni, attività editoriale, periodica e/o non periodica, guide, mappature e pubblicazioni specifiche, conformi agli scopi sociali, intese ad offrire informazioni e cognizioni adeguate anche ad utenti con esigenze speciali, limitazioni motorie e sensoriali;
- realizzare e supportare la produzione e post-produzione, in proprio o per conto di enti pubblici e privati, di documentari, film, lungo e corto metraggi, servizi televisivi e reportage, produzioni cinematografiche, gestendo la relativa distribuzione, nell'ambito delle attività sociali;
- promuovere e realizzare incontri, attività di studio e di ricerca, in proprio ed in collaborazione con associazioni aventi finalità analoghe, con studiosi, esperti, con enti pubblici e privati, Università, Centri di Ricerca, Fondazioni e con le amministrazioni pubbliche;
- Organizzare manifestazioni, spettacoli e laboratori interculturali, convegni, eventi culturali e ricreativi, rassegne cinematografiche, seminari, workshop, meeting, manifestazioni, spettacoli musicali, teatrali e danzanti rivolti a tutta la collettività;
- Organizzare in collaborazione con Enti di Promozione Sportiva e/o Federazioni Sportive Nazionali eventi sportivi, finalizzati alla promozione delle aree di intervento;
- Gestire laboratori manuali e culturali nei settori di intervento;
- Promuovere progetti ed iniziative eno-gastronomici legati alla socializzazione ed allo studio della storia e delle tradizioni popolari ed etniche e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, sempre nel rispetto delle vigenti leggi;
- promuovere azioni giurisdizionali ed intervenire in quelle promosse da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
- promuovere azioni giurisdizionali ed intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali dalla stessa perseguite, anche con la costituzione di parte civile nei procedimenti penali per danno all'ambiente o a beni culturali;
- gestire postazioni e mezzi antincendio boschivi;
- gestire aree e beni confiscati alla criminalità organizzata;
- a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità dalla stessa perseguite e legittimata altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ex art.9, Legge n.241 del 07/08/1990.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Handwritten notes and signatures on the left margin]

[Handwritten note]

Uchi Fort
Vo. ce due

Giulio Guerin

Olivero

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Phar

Marlene Daria

du Fano Bif

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a/r, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

Hand Big

Ray St. Markus Tauer

Ud. P. d.
ceduta. Giulio Giamberini Orban

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Rossini

Marlene Savat

Bignardi
Francesca

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice-presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

[Signature]

[Signature]

[Handwritten note: Sono 8 mesi]

[Handwritten signature]

[Handwritten note: Big]

[Handwritten signature]

Ughetto
V. C. C. C. *Giuseppe Gai* *Luca*

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Pha *Ph*

Giuseppe Gai

Sara

Ph

Bip

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Uuh Fort
De ce lura. *Giulio Giannini* & *Pen*

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Luanna Bigio *Matteo Tani*
Sara e P. P. *Le*
Tom P.

